



Punto di Contatto Nazionale per le Linee Guida OCSE

Istanza specifica presentata al PCN italiano il 15 dicembre 2017 da Chima Williams & Associates (CWA) e Advocates for Community Alternatives (ACA) per Egbema Voice of Freedom, contro ENI S.p.A. e ENI International BV

RAPPORTO SULL'ACCORDO RAGGIUNTO TRA LE PARTI¹

1. Il presente documento rappresenta il rapporto sull'accordo sottoscritto l'8 luglio 2019 dalle Parti dell'istanza: Chima Williams & Associates (CWA) e Advocates for Community Alternatives (ACA) per Egbema Voice of Freedom, contro ENI S.p.A. e ENI International BV.
2. L'accordo è il risultato della procedura di conciliazione del Punto di Contatto Nazionale italiano (di seguito anche "PCN") nel quadro delle Linee Guida dell'OCSE per le imprese multinazionali (di seguito anche le "Linee Guida").

Issues of the specific instance

3. L'istanza specifica è stata presentata al PCN italiano il 15 dicembre 2017.
4. Gli Istanti imputavano all'impresa la violazione delle seguenti raccomandazioni delle Linee Guida:
 - Capitolo II, Principi Generali (A1; A2; A11);
 - Capitolo IV, Diritti Umani (1; 2; 3; 4; 6);
 - Capitolo VI, Ambiente (3; 5).
5. ENI S.p.A. è stata informata dell'istanza ed ha presentato le sue repliche scritte il 2 febbraio 2018. Gli istanti il 26 febbraio 2018 e, poi, ENI S.p.A. il 19 marzo 2018, hanno presentato le rispettive contro-repliche.
6. L'istanza denunciava l'impatto negativo dei siti 11, 18 e 20 dei giacimenti petroliferi di Mgbede (Nigeria) che sono gestiti dalla NAOC, impresa nigeriana totalmente controllata da ENI sin dai primi anni '70, quando la società aveva anche costruito un terrapieno di 40.000 ft² in ciascuno di questi tre siti per sostenere i piloni dei pozzi, nonché strade di accesso per collegarli. Secondo gli Istanti, queste costruzioni determinavano una totale ostruzione ai naturali flussi che defluivano attraverso il terreno su cui erano stati costruiti i siti e non esisteva alcun canale di drenaggio adeguato. Di conseguenza, i flussi avevano inondato ogni

anno vaste aree di terreni agricoli e residenziali di Aggah, in genere durante la stagione delle piogge.

7. L'impresa sottolineava che NAOC aveva provveduto con adeguati canali di drenaggio lungo le vie di accesso per consentire il libero passaggio dell'acqua nei siti e che le strade di accesso in questione non ostacolavano il flusso d'acqua né causavano inondazioni nell'area; che il terreno dell'area in questione era pianeggiante, paludoso, fangoso e soggetto a tutte le inondazioni stagionali e che, quindi, con o senza le strutture del NAOC, la comunità di Aggah avrebbe continuato a subire inondazioni. L'impresa sosteneva non esservi alcun legame tra le operazioni di NAOC ed il livello di povertà della comunità. Al contrario, NAOC aveva implementato numerosi progetti infrastrutturali per lo sviluppo della comunità e programmi di sviluppo economico nelle comunità che la ospitavano, inclusa la comunità Aggah.
8. Data la nazionalità di ENI International BV e ENI Oil Holdings BV, questa istanza specifica è stata presentata anche al PCN olandese. I due PCN interessati, dopo essersi consultati, il 22 dicembre 2017, hanno convenuto che il PCN italiano avrebbe gestito il caso in via principale, in particolare nei confronti di ENI S.p.A. e avrebbe tenuto aggiornato l'altro PCN.

Valutazione iniziale positiva - Offerta di buoni uffici - Accettazione

9. Nell'ambito della procedura² dell'istanza specifica, il PCN ha effettuato la valutazione iniziale, per determinare se la questione sollevata nell'istanza specifica meritasse un ulteriore esame, in particolare se la questione fosse stata sollevata in buona fede e se fosse pertinente rispetto all'attuazione delle Linee Guida, sulla base dei criteri stabiliti nelle Linee Guida³.
10. Con lettera del 26 luglio 2018, il PCN ha comunicato alle Parti di aver concluso che il caso meritasse di essere ulteriormente esaminato e che la Valutazione Iniziale non sarebbe stata pubblicata, ritenendo che questo approccio avrebbe potuto facilitare il conseguimento di un accordo.

Assistenza alle Parti

11. Nella suddetta lettera del 26 luglio 2018 il PCN ha offerto i propri buoni uffici alle Parti e ha presentato i Termini di Riferimento (ToR) della procedura di conciliazione che esse avrebbero dovuto sottoscrivere in caso di accettazione.
12. Tutte le parti hanno accettato l'offerta di buoni uffici e sottoscritto il ToR.
13. Con lettera prot. n. 0324080 del 5 settembre 2018 il PCN ha convocato la prima riunione di conciliazione tra le Parti e, con lettera prot. n. 0334685 del 25 settembre 2018, ha proposto il

¹ La versione originale del presente rapporto è in lingua inglese, tale versione è quella che fa fede.

² Per le procedure seguite dal PCN italiano vedi:

<https://pcnitalia.mise.gov.it/attachments/article/2016491/Manuale%20procedura%20istanze%20IT2019.pdf>

³ Parte II, *Commenti alle procedure di attuazione delle Linee Guida OCSE destinate alle Imprese Multinazionali*, § 25. I criteri sono i seguenti:

- l'identità della parte coinvolta e il suo interesse alla questione;
- la rilevanza della questione e degli elementi di supporto;
- il legame verosimile tra le attività dell'impresa e la questione sollevata nell'istanza specifica;
- la pertinenza delle norme e procedure applicabili, in particolare delle decisioni giurisdizionali;
- il modo in cui questioni simili siano o siano state trattate in sede nazionale internazionale;
- la funzionalità della questione specifica rispetto agli obiettivi ed all'efficace attuazione delle Linee Guida.

Prof. Tullio Treves come Conciliatore. 14. Il 26 settembre 2018 negli uffici del Ministero dello Sviluppo Economico, a Roma, si è svolto il primo incontro tra le Parti e il Conciliatore. In quell'occasione le Parti hanno comunicato di accettare la proposta del Prof. Treves come Conciliatore e hanno chiarito le loro aspettative nei confronti della procedura di conciliazione. Il Conciliatore ha illustrato le procedure che avrebbe seguito. Successivamente, nella stessa riunione, il Conciliatore ha tenuto una discussione bilaterale con ciascuna delle due parti ed ha delineato i passaggi successivi della procedura.

14. Il termine per la conclusione della conciliazione era stato fissato al 26 marzo 2019, ma, poiché i tempi non erano ancora maturi per un accordo e il processo si stava svolgendo in un clima di buona collaborazione tra le Parti, su proposta del Conciliatore, il PCN, con lettera del 5 aprile 2019, ha concesso una proroga fino al 26 luglio 2019 per concludere la procedura.
15. La procedura ha avuto un esito positivo: le Parti hanno condiviso i Termini di Accordo (*Terms of Settlement o ToR*) proposti dal Conciliatore e li hanno sottoscritti l'8 luglio 2019.
16. Con lettera del 30 luglio 2019, il PCN ha consultato le Parti sulle modalità e sulla misura in cui i Termini di Accordo dovessero essere pubblicati e le Parti hanno convenuto che essi fossero pubblicati sul sito web del PCN in versione integrale.
17. Pertanto, il PCN ha pubblicato i Termini di Accordo sul proprio sito web.
18. D'altro canto, le Parti non hanno raggiunto un accordo sulla richiesta al PCN di assisterle nella fase di attuazione dell'accordo (*follow-up*), pertanto il PCN non fornirà tale assistenza.
19. Tuttavia, il PCN avrà la possibilità di chiedere alle Parti informazioni sui passi compiuti e sui risultati raggiunti nell'attuazione dell'accordo stesso e di pubblicarle sul proprio sito web.
20. Il PCN si congratula con le Parti e con il Conciliatore per l'accordo raggiunto sul caso e confida nel fatto che le parti coopereranno in buona fede e con il massimo impegno per la sua attuazione.

IL RESPONSABILE DEL SEGRETARIATO DEL PCN

Maria Benedetta Francesconi